

COMUNE DI GAVI

Provincia di Alessandria

Ordinanza n. 25 del 13-7-22

OGGETTO: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)", il DPCM 04.06.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Considerata l'endemica carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo;

Preso atto della nota prot. n. 11-U-2022-838, pervenuta da "GESTIONEACQUA", Soggetto che unitamente al Comune gestisce le risorse idriche, dalla quale si evince, data l'eccezionale siccità che perdura da mesi, la necessità di limitare gli usi non essenziali dell'acqua tramite Ordinanza Sindacale, secondo le indicazioni della Regione Piemonte e la possibilità di ricorrere ad interventi di limitazione dell'erogazione nel caso in cui lo stato di crisi dovesse perdurare;

Ritenuta necessaria l'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altri usi;

di concerto con "GESTIONE ACQUA" – Soggetto Gestore il servizio idrico integrato;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008;

Vista la legge Galli, 5 gennaio 1994 n. 36;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. n. 35 del 22 maggio 2020 che, nel convertire il D.L. 19/2020, ha apportato modifiche che interessano anche il potere di ordinanza dei Sindaci. In particolare, in relazione all'art. 3 del D.L. 19/2020, richiamato dal D.L. 33/2020, la legge di conversione dispone che le ordinanze sindacali possano essere emanate nel rispetto di tutti i limiti suesposti, purché non siano in contrasto non solo con le misure statali, ma anche con le misure regionali. Si tratta di una previsione che, nel tentativo di assicurare un'omogeneità di misure sul territorio nazionale, rischia di ottenere il risultato contrario, soprattutto se si pensa ai casi in cui i provvedimenti regionali siano adottati in violazione dei limiti posti dalla normativa statale per la gestione dell'emergenza. In carenza di accertata illegittimità del provvedimento regionale, il Sindaco può adottare un provvedimento armonizzato con le misure fissate a livello regionale, ma in contrasto con quelle statali. Il fatto che il provvedimento così adottato sia potenzialmente inefficace, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 19/2020, tuttavia, non sembra essere un elemento sufficiente a limitare l'operatività dei Sindaci, non essendo chiaro chi e in che modo possa far valere tale inefficacia. L'art. 1, comma 16, D.L. 33/2020 in particolare prevede che "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio" e "nelle

more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri" le Regioni possano adottare, informando il Ministro della salute, "misure derogatorie, ampliative o restrittive" rispetto a quelle disposte ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19/2020;

Tenuto conto:

- che gli articoli 50 comma 5^a e l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabiliscono che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
- che Le condizioni che legittimano l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, dunque, sono le seguenti: la necessità, intesa come situazione di fatto che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione; l'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento; il previo accertamento – da parte di organi competenti – della situazione di pericolo o di danno che si intende fronteggiare. La pubblica amministrazione, inoltre, deve osservare la regola della proporzionalità, dovendo adottare una soluzione idonea ed adeguata, che implichi non solo un vantaggio per la collettività, ma anche il minor sacrificio possibile per gli interessi dei soggetti destinatari del provvedimento. La valutazione dello stato di pericolo, pertanto, comporta un giudizio di natura tecnica, che richiede particolari indagini ed accertamenti, che devono essere idonei a dimostrare una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, talmente seria ed imminente da impedire il ricorso ai normali mezzi di intervento previsti dall'ordinamento: sulla scorta di tali accertamenti, il Sindaco deve esercitare un'attività discrezionale, scegliendo, tra più possibili soluzioni, quella che ritiene più rispondente all'interesse primario da tutelare. Peraltro, è ben possibile adottare ordinanze di necessità non solo per rimuovere gravi pericoli che costituiscono una minaccia attuale, ma anche per prevenire quelli che configurano una minaccia potenziale;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:

- l'irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali
- il lavaggio di veicoli privati
- tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

INVITA

altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 secondo quanto statuito dall'articolo 7-bis del TUEL citato.

che è fatta salva la denuncia, da parte degli agenti e ufficiali di p.g. incaricati di far rispettare il presente provvedimento, ex art. 650 del c.p. in caso di accertamento di violazioni alle presenti disposizioni adottate per la tutela della salute pubblica.

DISPONE

l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Municipale e delle altre Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.).

l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 7 bis del TUEL, nella misura colà prevista, eventualmente calmierata dall'art. 16 della legge 689/1981 e ss.mm.ii., in caso di accertamento di violazioni alle condotte vietate dalla presente ordinanza.

il responsabile del procedimento, ex legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. viene individuato nel responsabile dell'ufficio tecnico comunale, geom. Pierpaolo BAGNASCO.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 104/2010 della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/1971.

L'eventuale proposizione di ricorso non sospende l'esecuzione della presente ordinanza emanata a tutela delle risorse idriche e per garantire l'utilizzo dell'acqua per soli scopi domestici (alimentari e igienico-sanitari) evitando le condotte che causano sprechi ed abusi.

IL SINDACO

Dr. Carlo MASSA



